



SENTENZA N° \_\_\_\_\_  
 (R.G.N. \_\_\_\_\_)  
 CRON II \_\_\_\_\_  
 REP \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice onorario di Pace di Marano di Napoli

Sez. II civile in persona del Giudice Avv. \_\_\_\_\_ ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al numero di R.G.J \_\_\_\_\_ promossa con atto di citazione notificato in data \_\_\_\_\_

da \_\_\_\_\_

C \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_ n. a. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ cf \_\_\_\_\_ ed elettivamente \_\_\_\_\_

domiciliata in \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ n. presso lo studio del \_\_\_\_\_ che la rappresenta e

difende per mandato in calce all'atto di citazione \_\_\_\_\_

PEC : \_\_\_\_\_ @avvocatinapoli.legalmail.it

**ATTORE**

**contro**

**ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY** in persona del lrp elettivamente domiciliata in Pozzuoli alla Via Antiniana n. 2/G presso lo studio dell'Avv. Vito Franco Pignatelli che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore \_\_\_\_\_

PEC: vitofrancopignatelli@avvocatinapoli.legalmail.it

**CONVENUTA**

**E**

**M M**

**CONVENUTO CONTUMACE**

**OGGETTO:** risarcimento danni da sinistro stradale \_\_\_\_\_

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** come da verbali di causa del \_\_\_\_\_

**RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione regolarmente notificato, \_\_\_\_\_ premetteva che il giorno \_\_\_\_\_ alle h. \_\_\_\_\_ circa in \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_, il veicolo di sua proprietà, una \_\_\_\_\_

Fiat Panda Tg \_\_\_\_\_ veniva urtato dall'autovettura Fiat Panda Tg \_\_\_\_\_ di proprietà di M \_\_\_\_\_

M \_\_\_\_\_ e che per effetto dell'urto andava ad urtare una Fiat 500 Tg \_\_\_\_\_ che proveniva nel senso \_\_\_\_\_

opposto di marcia; tutto ciò premesso conveniva M \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_ con la Zurich ass.ni innanzi al Giudice \_\_\_\_\_

onorario di Pace di Marano di Napoli per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni quantificati \_\_\_\_\_

in complessivi € 4.000,00# con vittoria di spese ed onorari.

Rassegnate dalle parti le conclusioni riportate in epigrafe, la causa era riservata per la decisione alla udienza \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Preliminarmente va riscontrata la procedibilità dell'azione, essendo stata preceduta da rituale richiesta alla compagnia attorea nonché a quella convenuta ed essendo decorso il termine dilatorio di legge.

Va dichiarata la contumacia di M M regolarmente citata e non costituitasi.

Nessun dubbio sulla legittimazione della compagnia ass.trice, atteso che nulla è stato rilevato in ordine alla copertura assicurativa, per cui va evidenziato che *nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una parte vanno considerati pacifici e quindi possono essere posti a fondamento della decisione quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa abbia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza.* (cfr. Cass. 22.10.02 n.14880).

La domanda così come formulata è infondata e pertanto va rigettata, per i motivi di cui appresso.

In punto di diritto risulta pacifico dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass 3005 del 1990) che la richiesta di risarcimento dei danni subiti da un veicolo a seguito di incidente stradale può essere legittimamente proposta anche da un terzo e cioè da un soggetto diverso dal reale proprietario del mezzo.

Infatti in tema di risarcimento del danno derivato dalla circolazione stradale, il detentore di un autoveicolo intestato ad un terzo ha legittimazione a pretendere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo, ancorché non ne sia proprietario, ma deve dimostrare che tali danni abbiano inciso nella propria sfera patrimoniale.

Ed infatti...*l'applicazione di tale principio ai singoli casi concreti impone al giudice del merito di accertare che l'attore abbia rigorosamente dimostrato, sulla scorta di prove idonee, la esistenza a suo favore di una situazione di possesso corrispondente a quella sopra descritta, nonché l'incidenza sul suo patrimonio del danno di cui chiede il ristoro...* (cfr. Cass n. 4003/2006)

A questo fine non è sufficiente la prova dell'esistenza di un titolo che obblighi il detentore a tenere indenne il proprietario del veicolo, ma è anche necessario provare che in base a quel titolo l'obbligazione è stata adempiuta, sicché che il proprietario non possa pretendere d'essere ancora risarcito dal terzo danneggiato (cfr. Cass 4003 del 2006).

Invero si richiama sul punto il consolidato insegnamento della S.C, secondo il quale: *"In tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. È dunque tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di chi eserciti nei confronti dell'autovettura danneggiata in un sinistro stradale una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'art 1140cc* (cfr. Cass 23.02.2006 n. 4003; 20.08.2003 n.12215). Ed ancora *" il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante* (cfr. Cass 26.12.2009 n. 22602).

Infatti nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato non è necessario, ai fini della legittimazione attiva, provare l'esistenza di quest'ultimo titolo, bastando la prova del danno, in quanto l'ingiustizia di questo non è necessariamente connessa alla proprietà del bene danneggiato, né all'esistenza di un diritto comunque tutelato erga omnes cfr. Cass n. 12215/2003).

Così seppure è vero che è principio pacifico nella giurisprudenza della S.C. che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa, e dal danneggiamento di questa possa risentire un pregiudizio del suo patrimonio; ciò però non basta, perché occorre anche che il soggetto non proprietario, che si trovi nella detenzione o nel possesso del bene danneggiato, fornisca la prova del titolo che lo obblighi a tenere indenne il proprietario del veicolo ovvero fornisca la prova che in base a quel titolo l'obbligazione risarcitoria è stata adempiuta; sicché il proprietario non possa pretendere di essere ancora risarcito, come nel caso in cui il detentore abbia effettivamente erogato l'importo necessario per la riparazione del veicolo ( cfr. Cass n.3005 del 2009; Cass n. 15458 del 2011).

Cosicché va affermato che legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo.

In tal caso, però, è necessario dare la prova di aver sostenuto l'onere della riparazione o, comunque, di essere titolare di una situazione di possesso giuridicamente rilevante.

Nel caso in esame detta prova non è stata affatto fornita.

In punto di fatto vi è da evidenziare che dalla relazione peritale risulta che il veicolo attoreo è stato alienato a terzi (v. pag. 6 relazione) e considerato che il veicolo oggetto della presente CTU risulta ceduto mediante regolare atto di vendita... (v. pag. 8 della relazione).

Inoltre alcuna documentazione fiscale relativa alla riparazione del veicolo è stata depositata dalla parte attrice, circostanza anche confermata dal CTU... considerato che il veicolo oggetto della presente CTU risulta ceduto mediante regolare atto di vendita non è possibile desumere se risulta riparato oppure no dopo il dedotto sinistro per cui è causa... (cfr. pag. 8 della relazione).

D'altra parte nella produzione della risulta depositata un preventivo di spesa priva di data certa in ordine alla sua redazione e dunque anche inattendibile.

Nel caso di specie pertanto non è stata fornita alcuna prova in ordine al pregiudizio che l'evento dannoso ha portato al suo patrimonio e/o di aver sostenuto le spese per la riparazione o di aver riscosso un prezzo inferiore a quello di mercato dell'usato a causa dell'incidente e dunque a condizioni particolarmente sfavorevoli a causa del sinistro (invero dall'atto di vendita depositato nella relazione peritale si rileva che il veicolo è stato venduto appena sette mesi dopo l'evento dannoso per un importo di € 4.000,00#).

Né risulta che l'attore abbia assunto nei confronti dell'acquirente l'obbligo di eseguire le riparazioni né altre voci di danno.

Invero avendo l'attore rivenduto il veicolo a terzi, il suo interesse al risarcimento dei danni risulta oggettivamente circoscritto al periodo di tempo in cui è rimasto proprietario, mentre vi è un altro soggetto (l'acquirente) che oggi potrebbe essere in ipotesi legittimato a richiedere il risarcimento del medesimo danno (cfr. Cass ordinanza n.21256 del 14.10.2011).

In conclusione la domanda va rigettata in quanto dagli atti del giudizio risulta che la C S ha rivenduto il veicolo dopo il sinistro, non ha eseguito le riparazioni, non ha dimostrato di aver dovuto vendere la vettura a condizioni particolarmente sfavorevoli a causa del sinistro- anzi vi è elemento certo che è stato venduto a prezzo corrente di mercato-, né di aver assunto nei confronti dell'acquirente l'obbligo di eseguire le riparazioni; cosicché l'attore non ha fornito la prova, mancando ogni elemento utile e necessario affinché si possa ritenere con certezza che il fatto illecito del terzo sia stato incidente nella sua sfera patrimoniale né ha fornito la prova di un titolo in base al quale l'obbligazione risarcitoria era stata adempiuta, sicché il proprietario, in ipotesi, non possa pretendere di essere ancora risarcito del medesimo danno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al decreto Ministero della Giustizia del 10.03.2014 n.55.

Le spese di CtU, secondo la liquidazione fattane in corso di causa e liquidate complessivamente in Euro 300,00# con decreto del 18.12.2020 dovranno gravare in via definitiva sulla parte attorea.

**P.Q.M.**

Il Giudice onorario di Pace di Marano di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) rigetta la domanda proposta da C S
- b) condanna C S al pagamento in favore della Zurich Insurance Public Limited Company dei compensi di lite liquidati in complessive € 2.500,00# oltre € 70,00# per spese, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge e se dovuti;
- c) le spese di CtU come liquidate in corso di causa e liquidate complessivamente in € 300,00# con decreto del 18.12.2020 dovranno gravare in via definitiva sulla parte attorea soccombente.

Così deciso in Marano di Napoli il 24.02.2021

Il Giudice onorario di Pace  
Avv. 

